



COMUNE DI MASSA LOMBARDA
PROVINCIA DI RAVENNA

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

N° 13 del 31/03/2017

Adunanza ordinaria, prima convocazione, seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI.

L'anno duemiladiciasette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20,30 nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	Bassi Daniele	X	
2	Aresu Giampiero	X	
3	Landi Lea	X	
4	Cacciatore Salvatore	X	
5	Maretti Chiara	X	
6	Melis Giada	X	
7	Taroni Mara	X	
8	Marconi Roberto		X
9	Sangiorgi Stefano	X	
10	Bordini Susanna	X	
11	Guardigli Angelo	X	
12	Preti Davide		X
13	Buscaroli Alberto	X	
14	Gherardi Paolo	X	
15	Battelani Laura	X	
16	Milazzo Sofia		X
17	Rambelli Aurora	X	
		14	3
Assessori esterni presenti: Ghiselli Carolina Avveduti Laura Bruni Andrea			

Partecipa all'adunanza il Dott. Cantagalli Paolo (Segretario comunale). Il Sig. Bassi Daniele nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/1/2017 ad oggetto: “Approvazione DUP 2017/2019”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/1/2017 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2017/2019”

- delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/1/2017 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte Contabile - Anno 2017/2019”,

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;

- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2017, n. 19, a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017* ...”;

Visto il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI”, proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 27/03/2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 50 del 31/07/2014, con delibera di C.C. n. 29 del 19/05/2015 e con delibera di C.C. n. 18 del 28/04/2016;

Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche del citato Regolamento, al fine di recepire alcune novità normative ed in particolare:

- a) *alla modifica dell'art. 10, comma 3, integrando le categorie economiche già esistenti con una correlata riduzione della percentuale di abbattimento;*
- b) *alla modifica dell'art. 10, comma 4, al fine di semplificarne la narrativa in aderenza alle modalità operative già in essere;*
- c) *alla integrazione dell'art. 15, comma 4, al fine di una più chiara specificazione della procedura da seguire per l'applicazione della tariffa nel caso di contribuenti irreperibili;*
- d) *alla modifica dell'art. 22, comma 3, al fine di spostare dal 31 gennaio al 30 aprile il termine per la presentazione della istanza inerente il riciclo in quanto termine di maggior favore per il contribuente;*
- e) *alla introduzione dell'art. 24bis, per effetto della compiuta disciplina dell'ipotesi della devoluzioni di beni alimentari contemplata dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013;*

Visto l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 26.02.2015 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Alberto Scheda;

Visto, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Udita la discussione in aula (Allegato n 2)

A seguito di votazione resa per alzata di mano che registra il seguente esito:

Presenti:	14
Votanti:	13
Voti Favorevoli:	9
Voti contrari:	4 (Cons.:Alberto Buscaroli, Paolo Gherardi, Laura Battelani, Aurora Rambelli del Gruppo Lista Civica per Massa)
Astenuti:	1 (Cons. Angelo Guardigli del Gruppo Centro Sinistra per Massa Lombarda per Daniele Bassi Sindaco)

DELIBERA

– di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il vigente Regolamento TARI come segue:

- **l'art. 10, comma 3**, nel testo *“Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:*

Categoria	3	37%
Categoria	18	11%
Categoria	19	14%
Categoria	20	35%
Categoria	21	39%

è sostituito dal seguente: **“3. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di riparazione di auto e moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di fabbri, idraulici ed elettricisti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:**

Categoria	3	37%
Categoria	18	11%
Categoria	19	14%
Categoria	20	33%
Categoria	21	35%

- **l'art. 10, comma 4**, primo capoverso, nel testo *“E' esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, superiore ai limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento”.* è sostituito dal seguente: ***I rifiuti assimilabili agli urbani, avviati a smaltimento, eccedenti i limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) sono da***

considerarsi rifiuti speciali non assimilati ed al fine di determinare la superficie soggetta a TARI si applica quanto previsto per i rifiuti speciali all'art.10 comma 1 e comma 3.

- *l'art. 15, comma 4, lettera a) è integrato col periodo seguente: "Nell'ipotesi in cui sia stata avviata una procedura di cancellazione per irreperibilità, all'esito della formale conclusione del procedimento, il maggior tributo eventualmente versato, sarà riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo ovvero, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza".*
- *l'art. 22, comma 3, nel testo "3.La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).*

*è sostituito dal seguente: **La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).***

- *E' introdotto l'art. 24 bis, con il seguente testo:*

Art. 24 bis – DEVOLUZIONE DI BENI ALIMENTARI

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata, debitamente certificata, di beni e prodotti alimentari ritirati dalla vendita e gratuitamente ceduti. La riduzione non potrà comunque in ogni caso eccedere l'intera quota variabile della tariffa.

2. A tal fine, la ditta che intende fruire della riduzione deve:

a) dare preventiva comunicazione al soggetto gestore del servizio. Tale comunicazione produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni previste dal comma 1;

b) trasmettere al gestore del servizio, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione con l'indicazione delle quantità di prodotti alimentari devoluti e delle associazioni beneficiarie nell'anno precedente, allegando la documentazione probatoria.

3. Lo sconto riconosciuto sulla quota variabile della tariffa è così determinato:

- per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità di cui alla Tabella B;

- per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per le tonnellate di prodotti alimentari devoluti entro il limite del quantitativo massimo di assimilabilità di cui alla Tabella B, calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto di 20 €/tonnellata.

4. Il maggior tributo eventualmente versato, sarà riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 2 lett. b) ovvero mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

- di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI" è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2017;

- di dare atto che gli effetti economici di cui al presente atto saranno recepiti nel Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2017;

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'ART. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

A seguito di votazione palese resa per alzata di mano, che registra il seguente esito:

Presenti: 14

Votanti: 13

Voti Favorevoli: 9

Voti contrari: 4 (Cons.:Alberto Buscaroli, Paolo Gherardi, Laura Battelani, Aurora Rambelli del Gruppo Lista Civica per Massa)

Astenuti: 1 (Cons. Angelo Guardigli del Gruppo Centro Sinistra per Massa Lombarda per Daniele Bassi Sindaco)

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Bassi Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cantagalli Paolo